

TEKNORING

Il portale delle professioni tecniche

Il RLS garante della sicurezza?



Raffaele Guariniello

Per la prima volta, la Cassazione Penale, con una sentenza del 25 settembre 2023, conferma la condanna non solo del datore di lavoro, ma anche del RLS per omicidio colposo in danno di un lavoratore mortalmente infortunatosi.

Martedì 26 Settembre 2023



In caso di infortunio sul lavoro, possono essere chiamati a risponderne a titolo di omicidio colposo o di lesione personale colposa, oltre i canonici garanti della sicurezza quali il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente, anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. È il messaggio che arriva da una sentenza della Corte di Cassazione appena depositata il 25 settembre 2023, destinato a sollevare nuove iniziative e nuove discussioni in un momento in cui il nostro Paese è più che mai ferito dagli infortuni e dai disastri nei luoghi di lavoro.

Era da tempo che me l'aspettavo e alla fine è accaduto. Ancora alcuni mesi or sono, avevo spiegato che, contrariamente a quanto si usa pensare, proprio in considerazione delle attribuzioni previste dall' [art.50, D.Lgs. n. 81/2008](#), il RLS entra nel catalogo normativo dei garanti della sicurezza. A tutela dei lavoratori, ivi inclusi – si badi – i lavoratori agili e i lavoratori distaccati in altre aziende. Certo, non pensino il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente, di deviare sul RLS i propri obblighi e le proprie responsabilità.

Per giunta, proprio in quanto investito di compiti tanto delicati in materia di sicurezza sul lavoro, il RLS vanta necessariamente garanzie esplicitamente previste in suo favore dal [D.Lgs. n. 81/2008](#) e destinate a formare un vero e proprio Statuto dei diritti: come, ad esempio, disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione e non subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; tuttavia non dimentichi mai il RLS il ruolo assegnatogli dal TUSL: non già un ruolo negoziale, bensì il ruolo – e le conseguenti responsabilità – di persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Certo, il [D.Lgs. n. 81/2008](#) non commina sanzioni a carico del RLS (così come, peraltro, del RSPP). Supponiamo, però, che il RLS venga a conoscenza di una situazione di rischio e ciò malgrado rimanga passivo, e, in particolare, non ottemperi ad attribuzioni quali quelle di far proposte in merito alla attività di prevenzione, avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e

la salute durante il lavoro. Immaginiamo che in conseguenza di quella situazione di rischio si verifichi un infortunio o una malattia professionale. Quale sorte può attenderlo?

Da ieri abbiamo la risposta della Corte Suprema. Durante le operazioni di stoccaggio, un dipendente, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore e arrampicatosi su uno scaffale per meglio posizionare il carico, viene schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

Condannato il datore di lavoro per avere omesso di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro, consentendo quindi che il lavoratore infortunato, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore. Ecco la novità introdotta da Cass. 25 settembre 2023, n. 38914: condannato anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo: egli, infatti, non ha in

alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del datore di lavoro di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.

Certo è che, in più di un'esperienza giudiziaria, ho notato una vistosa carenza negli strumenti concretamente disponibili da parte del RLS. Non di rado, sorgono problemi particolarmente complessi in materia di sicurezza del lavoro: a titolo di esempio, la pericolosità di un determinato agente chimico o biologico. Sicché chiedo alle organizzazioni sindacali (ma anche al Legislatore): su quali risorse può contare il RLS che intenda sottoporre a verifica le informazioni e valutazioni espresse dal datore di lavoro o dal RSPP o dal medico competente?